



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

QUINTA SEZIONE

CASO HASHEMI E ALTRI c. AZERBAIGIAN

*(Ricorso n° 1480/16 e altri 6 –
vedere elenco in allegato)*

SENTENZA

Art 8 • Vita privata • Rifiuto arbitrario di rilasciare una carta d'identità a bambini nati sul territorio nazionale da genitori stranieri, nonostante un certificato di nascita che li riconosce come cittadini azeri • Situazione equivalente al rifiuto di riconoscere la nazionalità del paese • Applicazione dei principi in materia di decadenza dalla nazionalità • Legislazione dell'epoca che non prevedeva alcuna eccezione all'acquisizione della nazionalità in virtù dello *ius soli* • Diniego illegale della cittadinanza in assenza delle necessarie garanzie procedurali

STRASBURGO

13 gennaio 2022

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nel caso Hashemi e altri c. Azerbaigian,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una Camera composta da:

Síofra O'Leary, *Presidente*,
Ganna Yudkivska,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Lətif Hüseyinov,
Jovan Ilievski,
Arnfinn Bårdsen,
Mattias Guyomar, *giudici*,

e Victor Soloveytschik, *Cancelliere di Sezione*,

Visto:

i ricorsi (nn. 1480/16, 3936/16, 15835/16, 28034/16, 34491/16, 51348/16 et 15904/17) depositati contro la Repubblica dell'Azerbaigian con i quali otto cittadini afgani e pakistani ("i ricorrenti"), i cui nomi sono elencati in allegato, hanno adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"), nelle date indicate nella tabella allegata,

la decisione di comunicare al Governo dell'Azerbaigian ("il Governo") le doglianze relative all'articolo 8 della Convenzione e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto,

la decisione della Presidente di Sezione ad autorizzare l'avvocato A. Nasirli ad assumere nella procedura dinanzi alla Corte la qualità di rappresentante dei ricorrenti (articolo 36 par. 4 (a) *in fine* del regolamento della Corte),

le osservazioni delle parti,

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 novembre 2021,
rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. I ricorrenti sostengono che il rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere la cittadinanza dell'Azerbaigian dei loro figli, e di rilasciare loro una carta d'identità, ha comportato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

IN FATTO

2. Le informazioni relative alle date di nascita ed ai luoghi di residenza dei ricorrenti sono fornite in allegato. I ricorrenti sono stati rappresentati da diversi rappresentanti (vedere l'allegato).

3. Il Governo è rappresentato dal suo agente, M. Ç. Əsgərov.

I. L'ARRIVO DEI RICORRENTI IN AZERBAIGIAN E LA NASCITA DEI BAMBINI

A. Il ricorso n. 1480/16

4. In una data imprecisata del 2000, il ricorrente e la sua famiglia fuggivano dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registravano presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che rilasciava loro una lettera di protezione.

5. Il 25 giugno 2004 nasceva in Azerbaigian la figlia del ricorrente, Fatima Said Hashemi. Un certificato di nascita veniva rilasciato dalle autorità azere il 20 dicembre 2011.

B. Il ricorso n. 3936/16

6. In una data imprecisata dell'anno 2008, il ricorrente e sua moglie fuggivano dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registravano presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che rilasciava loro una lettera di protezione.

7. Il 29 novembre 2008 ed il 6 gennaio 2010 nascevano in Azerbaigian i figli del ricorrente, Maryam Ehsani e Nastaran Ehsani. Un certificato di nascita veniva loro rilasciato dalle autorità azere rispettivamente il 27 aprile 2010 ed il 18 ottobre 2013.

C. Il ricorso n. 15835/16

8. In una data imprecisata dell'anno 2009, il ricorrente e sua moglie fuggivano dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registravano presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che rilasciava loro una lettera di protezione.

9. Il 28 giugno 2010 ed il 25 agosto 2011 nascevano in Azerbaigian i figli del ricorrente, Suleyman Rustami et Osman Rustami. Un certificato di nascita veniva loro rilasciato dalle autorità azere rispettivamente il 19 maggio 2011 ed il 6 settembre 2011.

D. Il ricorso n. 28034/16

10. In una data imprecisata, la ricorrente fuggiva dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registrava presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che le rilasciava una lettera di protezione

11. Il 18 settembre 2006 ed il 30 agosto 2008 nascevano in Azerbaigian i figli della ricorrente, Ilaha Kohestani et Bilal Kohestani. Un certificato di nascita veniva loro rilasciato dalle autorità azere rispettivamente il 22 luglio 2011 ed il 15 febbraio 2011.

E. Il ricorso n. 34491/16

12. In una data imprecisata dell'anno 1993 la prima ricorrente di questo ricorso, Nafisa Ahmadzadeh, ed il marito di lei fuggivano dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registravano presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che rilasciava loro una lettera di protezione.

13. L'8 marzo 1993, il 6 settembre 1998 e dil 28 novembre 2005 nascevano in Azerbaigian i tre figli della prima ricorrente, cioè Beheshta Ahmadzadeh, (che è ricorrente insieme alla madre in questo ricorso), e i suoi fratelli, Mostafa Ahmadzadeh e Saharjan Ahmadzadeh. Un certificato di nascita veniva loro rilasciato dalle autorità azere rispettivamente il 6 luglio 1993, il 12 agosto 1999 ed il 22 aprile 2008.

F. Il ricorso n. 51348/16

14. In una data imprecisata dell'anno 2010, il ricorrente e sua moglie fuggivano dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registravano presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che rilasciava loro una lettera di protezione.

15. Il 6 luglio 2013 nasceva in Azerbaigian la figli del ricorrente, Fariya Fatima Qureshi. Un certificato di nascita veniva rilasciato dalle autorità azere il 10 gennaio 2014.

G. Il ricorso n. 15904/17

16. In una data imprecisata dell'anno 2003, il ricorrente fuggiva dall'Afghanistan per stabilirsi in Azerbaigian; qui si registrava presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che rilasciava loro una lettera di protezione.

17. Il 7 novembre 2011 e il 4 ottobre 2013 nascevano in Azerbaigian i figli del ricorrente, Mujda Haidari e Marva Haidari. Un certificato di nascita veniva loro rilasciato dalle autorità azere rispettivamente il 7 marzo 2013 e l'8 maggio 2014

II. LA PROCEDURA INTERNA AVVIATA DAI RICORRENTI

18. In seguito al rifiuto da parte delle autorità di polizia di rilasciare una carta d'identità ai loro figli nati in territorio azero, i ricorrenti presentavano dei ricorsi separati dinanzi al tribunale amministrativo ed economico di Baku, in date diverse del 2014. I ricorrenti richiavano l'articolo 52 della Costituzione, nonché agli articoli 6 e 11 della legge sulla cittadinanza come in vigore fino al 30 maggio 2014, per sostenere che, in applicazione del principio dello *ius soli*, come sancito dalla suddetta legislazione azera, i loro figli erano a tutti gli effetti cittadini dell'Azerbaigian dalla nascita e che,

pertanto, il rifiuto loro opposto dalle autorità azere di rilasciare dei documenti di identità era illegittimo.

19. In due date differenti nel 2014 e del 2015, il tribunale amministrativo ed economico di Baku respingeva i ricorsi dei ricorrenti. Ritenendo che i figli dei ricorrenti non potessero essere considerati cittadini dell'Azerbaijan, in quanto i loro genitori avevano un'altra nazionalità, cioè afgana o pakistana, il tribunale stabiliva che non vi fosse nulla di illegittimo nelle decisioni impugnate. Inoltre, senza sviluppare ulteriormente il suo ragionamento in proposito, il tribunale riteneva che il semplice fatto che i bambini fossero nati sul suolo dell'Azerbaijan non fosse sufficiente a conferire loro la cittadinanza azera.

20. I ricorrenti depositavano un ricorso in appello contro queste decisioni, ribadendo gli argomenti che avevano sollevato dinanzi al giudice di primo grado. In particolare, essi contestavano l'interpretazione fatta dal tribunale sul diritto applicabile, sostenendo che in base alla legislazione in vigore prima del 30 maggio 2014, un bambino nato sul territorio dell'Azerbaijan dovesse essere considerato cittadino azero, indipendentemente dalla cittadinanza dei suoi genitori. Indicavano in aggiunta che i loro figli erano già in possesso di un documento che attestava la loro cittadinanza azera, e cioè il loro certificato di nascita dell'Azerbaijan, e che pertanto il rifiuto delle autorità competenti di rilasciare loro una carta d'identità fosse illegale.

21. In date diverse la Corte d'appello di Baku respingeva i ricorsi dei ricorrenti e confermava le decisioni rese dal tribunale di prima istanza. La Corte non affrontava gli argomenti specifici sollevati dai ricorrenti.

22. In date differenti da un caso all'altro, indicate in allegato, la Corte suprema respingeva i ricorsi in cassazione presentati dai ricorrenti.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

I. LA COSTITUZIONE

23. Le disposizioni pertinenti al caso di specie della Costituzione del 12 novembre 1995 sono le seguenti:

Articolo 52 – Diritto alla cittadinanza

«È cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan qualsiasi persona che abbia un legame politico e giuridico, così come dei diritti e dei doveri reciproci, con la Repubblica dell'Azerbaijan. Ogni persona nata sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o nata da cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan. Ogni persona di cui uno dei genitori è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.»

II. LA LEGGE SULLA CITTADINANZA DELLA REPUBBLICA DELL'AZERBAIGIAN DEL 30 SETTEMBRE 1998 («LA LEGGE DEL 30 SETTEMBRE 1998»)

24. Le disposizioni pertinenti della legge del 30 settembre 1998, come in vigore fino al 30 maggio 2014, recitano come segue:

Articolo 1 – Diritto alla cittadinanza

«In conformità con l'articolo 52 della Costituzione della Repubblica dell'Azerbaijan, è cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan qualsiasi persona che abbia un legame politico e giuridico, così come dei diritti e dei doveri reciproci, con la Repubblica dell'Azerbaijan. Ogni persona nata sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o nata da cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan. Ogni persona di cui uno dei genitori è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.»

Articolo 6 – Documenti comprovanti la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan

«I seguenti documenti attestano la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan:

- 1) l'atto di nascita;
- 2) la carta d'identità del cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan;
- 3) il passaporto del cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.»

Articolo 10 – Non riconoscimento della cittadinanza di uno Stato straniero in favore di un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan

«La cittadinanza di uno Stato straniero in favore di un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan non è riconosciuta, tranne nei casi previsti dai trattati internazionali di cui la Repubblica dell'Azerbaijan è parte o decisi in conformità all'articolo 109, paragrafo 32, della Costituzione della Repubblica dell'Azerbaijan.»

Articolo 11 – I principi sull'acquisto della cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan

«Una persona acquisisce la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan nei seguenti casi:

- 1) se è nata nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan o uno dei suoi genitori è cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan;
- 2) se le viene riconosciuta la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan;
- 3) se sussiste sulla base di motivi previsti dai trattati internazionali di cui la Repubblica dell'Azerbaijan è parte;
- 4) se sussiste in base ad altri principi previsti da questa legge.»

Articolo 12 – Acquisto della cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan da parte di bambini nati da genitori apolidi

«Un bambino nato da genitori apolidi sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.»

25. La legge del 30 settembre 1998 è stata modificata da una legge entrata in vigore il 30 maggio 2014, la cui irretroattività non risulta contestata da nessuna parte e non è oggetto di dibattiti; essa ha apportato diverse modifiche volte a limitare l'acquisto della cittadinanza sulla base dello *ius soli*. In particolare, il certificato di nascita è stato eliminato dalla lista dei documenti che attestano la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan in base all'articolo 6 della legge del 30 settembre 1998. Anche gli articoli 11 e 12 della legge del 30 settembre 1998 sono stati modificati. Nella nuova formulazione essi recitano come segue:

Articolo 11 – I principi sull'acquisto della cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan

«Una persona acquista la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan nei seguenti casi:

1) se è nato nel territorio della Repubblica dell'Azerbaijan (fatta eccezione dei casi previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della presente legge) o se uno dei suoi genitori è cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan;

(...)»

Articolo 12 – La cittadinanza dei bambini nati sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan da genitori stranieri e apolidi

«Il bambino nato sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan da due genitori stranieri non è considerato un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.

Il bambino nato sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, di cui uno dei genitori è straniero e l'altro è apolide, non è considerato un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.

Il bambino nato sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan di cui entrambi i genitori sono apolidi è considerato cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan.»

**III. LA LEGGE SUI DIRITTI DEL BAMBINO DEL 19 MAGGIO 1998
(«LA LEGGE DEL 19 MAGGIO 1998»)**

26. Le disposizioni rilevanti della legge del 19 maggio 1998, nella versione in vigore fino al 3 aprile 2015, recitano come segue:

Articolo 10 – Il diritto del bambino ad un nome e alla cittadinanza

«Ogni bambino viene registrato dopo la nascita secondo la legislazione della Repubblica dell'Azerbaijan e acquisisce la cittadinanza (...)»

27. L'articolo 10 della legge del 19 maggio 1998 è stato modificato da una legge del 3 aprile 2015, che nella sua parte rilevante è formulata come segue:

Articolo 10 – Il diritto del bambino ad un nome e alla cittadinanza

«Ogni bambino è registrato dopo la sua nascita in conformità con la legislazione della Repubblica dell'Azerbaijan e ne acquista la cittadinanza fatta eccezione dei casi previsti nell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della legge sulla cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan (...)»

IV. IL CODICE DI FAMIGLIA

28. Il bambino è definito come qualsiasi persona sotto i diciotto anni (la maggiore età) (articolo 49.1).

29. I genitori devono difendere i diritti e gli interessi dei loro figli. Essi possono agire d'ufficio dinanzi ai tribunali in qualità di rappresentanti legali dei loro figli (articolo 59.1).

V. LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 31 GENNAIO 2003

30. Le parti rilevanti della decisione della Corte costituzionale del 31 gennaio 2003 relativa all'interpretazione dell'articolo 5 della legge sulla registrazione nel luogo di residenza e soggiorno, e all'interpretazione delle disposizioni riguardanti la descrizione della carta d'identità approvata dalla legge sull'approvazione del modello di carta d'identità del cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan, recitano come segue:

«In conformità con l'articolo 52 della Costituzione, è cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan qualsiasi individuo che abbia un legame politico e giuridico, così come dei diritti e dei doveri reciproci con la Repubblica dell'Azerbaijan.

(...)

In conformità con l'articolo 6 della legge sulla cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan, tre tipi di documenti possono attestare la cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan: il certificato di nascita, la carta d'identità del cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan ed il passaporto del cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan. Ognuno di questi documenti ha una funzione ed uno scopo specifici.

Il certificato di nascita ufficializza giuridicamente il fatto della nascita e contiene tutte le informazioni relative a tale fatto. Questo documento è considerato un documento iniziale indispensabile per provare il diritto alla cittadinanza. Esso costituisce il fondamento necessario affinché un individuo nato sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan, figlio di cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan o di genitori di cui uno è un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan, sia considerato un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan, senza alcuna condizione (*şərtsiz olaraq*) conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 della Costituzione.»

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

31. Nell'ambito della elaborazione del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 gennaio 2009 dal titolo «Privazione arbitraria della nazionalità» (A/HRC/10/34), alcuni Stati, tra cui l'Azerbaijan, hanno

presentato delle informazioni circa la loro legislazione interna. La parte rilevante del rapporto sulla legislazione azera recita come segue:

«7. Il governo dell'Azerbaijan ha dichiarato che, secondo la Costituzione dell'Azerbaijan, chiunque nasca in Azerbaijan è considerato un cittadino dell'Azerbaijan. Un individuo i cui genitori sono azeri è considerato anch'esso un cittadino dell'Azerbaijan (...).»

32. Il secondo rapporto periodico depositato dall'Azerbaijan al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC/C/83/Add.13), pubblicato il 7 aprile 2005, nelle sue parti rilevanti recita come segue:

**«A. Il nome e la nazionalità
(articolo 7)**

98. Secondo l'articolo 10 della legge sui diritti del bambino, ogni bambino è registrato alla nascita in conformità con le norme di legge e acquisisce la cittadinanza. (...).»

33. Il terzo rapporto periodico ed il quarto rapporto periodico dell'Azerbaijan presentati congiuntamente al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC/C/AZE/3-4), e pubblicati il 26 aprile 2011, includono le seguenti osservazioni:

**«Articolo 7
Nome e nazionalità**

111. In virtù dell'articolo 10 della legge sui diritti del bambino, ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la sua nascita in conformità con quanto previsto dalla legislazione della Repubblica dell'Azerbaijan e ne acquisisce la cittadinanza.

(...).»

34. La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), nel suo secondo rapporto sull'Azerbaijan (CRI(2007)22), adottato il 15 dicembre 2006 e pubblicato il 24 maggio 2007, ha dichiarato in particolare quanto segue:

«- Legge sulla nazionalità

(...)

11. L'ECRI prende nota con preoccupazione delle affermazioni secondo cui la legge sulla cittadinanza sarebbe mal interpretata da parte dei funzionari competenti (...). Inoltre, la legge sulla cittadinanza prevede che un individuo possa ottenere la cittadinanza dell'Azerbaijan se è nato sul territorio azero (articolo 11 della legge sulla cittadinanza della Repubblica dell'Azerbaijan e articolo 52 della Costituzione). nella pratica, tuttavia, pare che cittadini russi di origine cecena non siano stati in grado di dichiarare i loro figli nati recentemente in Azerbaijan come cittadini azeri.

Raccomandazioni:

12. L'ECRI raccomanda alle autorità azere di prendere in considerazione le testimonianze secondo cui la legge sulla cittadinanza sarebbe erroneamente interpretata da parte dei funzionari e di prendere tutte le misure necessarie per garantire che essa sia correttamente applicata in tutti i casi, senza alcuna discriminazione.»

IN DIRITTO

I. RIUNIONE DEI RICORSI

35. Avuto riguardo alla somiglianza dei presenti ricorsi per quanto riguarda i fatti e le questioni di merito sollevate, la Corte ritiene opportuno esaminarli contestualmente in un'unica sentenza ai sensi dell'articolo 42, par. 1, del suo regolamento.

II. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 37 DELLA CONVENZIONE NEI CONFRONTI DELLA SECONDA RICORRENTE NEL RICORSO N. 34491/16, SIG.RA BEHESHTA AHMADZADEH

36. Con una lettera dell'8 novembre 2018, il rappresentante dei ricorrenti, l'avvocato A. Nasirli, ha informato la cancelleria che la sig.ra Beheshta Ahmadzadeh non intendeva più mantenere il suo ricorso dinanzi alla Corte.

37. Alla luce di quanto precede e in assenza di circostanze particolari che incidano sul rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli, la Corte considera, in base all'articolo 37, par. 1, (a) della Convenzione, che non è più giustificato continuare l'esame del ricorso per quanto riguarda la Sig.ra Beheshta Ahmadzadeh. In conclusione, la Corte decide di radiare dal ruolo il ricorso n. 34491/16 nella misura in cui riguarda la Sig.ra Beheshta Ahmadzadeh.

III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

38. I ricorrenti si dolgono del fatto che le autorità nazionali abbiano rifiutato di riconoscere la cittadinanza azera dei loro figli, opponendosi al rilascio di una carta d'identità. Invocano a tal fine l'articolo 8 della Convenzione, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

A. Sulla ricevibilità

39. La Corte nota innanzitutto che il Governo non ha sollevato alcuna obiezione circa la qualità dei ricorrenti ad agire dinanzi ad essa in nome dei loro figli. La Corte osserva inoltre che i ricorrenti agiscono nella loro qualità di rappresentanti legali dei propri figli che all'epoca dei fatti erano dei

minorenni. In base al diritto interno, i ricorrenti erano autorizzati ad agire in qualità di rappresentanti legali dei loro figli minorenni (si vedano i paragrafi 28-29, *supra*) e li hanno rappresentati in tale veste dinanzi a diverse istanze giudiziarie nazionali. La Corte evidenzia come i genitori fossero obbligati a difendere i diritti e gli interessi dei loro figli dinanzi alle autorità nazionali (si veda il paragrafo 29, *supra*) e che non è stato sostenuto né nel procedimento interno né in quello davanti alla Corte, che sussistesse un qualsivoglia conflitto di interessi tra i ricorrenti ed i loro figli. In presenza di queste circostanze, alla luce di quanto precede, e tenuto conto della vulnerabilità della situazione dei figli minori e della natura e dello scopo dei ricorsi, da cui risulta chiaramente l'intenzione dei ricorrenti di rivolgersi alla Corte a nome dei loro figli minori, quest'ultima non può che ritenere che i ricorrenti avessero la qualità ad agire e a depositare, quindi, i presenti ricorsi a nome dei loro figli (si veda *T. c. Repubblica Ceca*, n. 19315/11, paragrafi 90-91, 17 luglio 2014, e *N.Ts. e altri c. Georgia*, n. 71776/12, paragrafi 52-59, 2 febbraio 2016).

40. Conseguentemente, constatando che i ricorsi non sono manifestamente infondati, né irricevibili in base ad uno degli altri motivi previsti dall'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ricevibili.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) I ricorrenti

41. I ricorrenti sostengono che il rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere, in applicazione del principio dello *ius soli*, la cittadinanza dell'Azerbaijan dei loro figli, nati in territorio azero, costituisca un'interferenza illegale e arbitraria nei diritti dei loro figli come garantiti dall'articolo 8 della Convenzione. Affermano in particolare che il diniego della cittadinanza dell'Azerbaijan ai minori interessati ha privato questi ultimi di un'ampia gamma di diritti sociali ed economici (il diritto all'istruzione superiore gratuita, il diritto all'assistenza medica e alla sicurezza sociale gratuite, la libertà di circolazione, ecc.) di cui i cittadini sono generalmente titolari, e ha comportato diverse conseguenze pregiudizievoli per loro.

42. In particolare, i ricorrenti contestano la tesi del Governo secondo cui i bambini nati sul territorio dell'Azerbaijan da genitori stranieri non sarebbero cittadini di tale Paese. Rinviano a tal proposito all'articolo 52 della Costituzione, agli articoli 6 e 11 della legge del 30 settembre 1998, nella versione precedente al 30 maggio 2014, alla decisione della Corte Costituzionale del 31 gennaio 2003 e a tre decisioni dei tribunali amministrativi e della Corte suprema, che hanno sancito l'applicazione incondizionata del principio dello *ius soli*.

b) Il Governo

43. Il Governo fa presente come la legislazione nazionale in vigore fino al 30 maggio 2014 fosse del tutto silente relativamente al se un bambino nato in territorio azero da genitori stranieri fosse un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan, e che siffatto silenzio avesse creato una certa ambiguità, ponendo le autorità nazionali dinanzi ad un dilemma. Cionondimeno, il Governo evidenzia anche come a quel tempo l'Azerbaijan non riconoscesse la doppia nazionalità e che uno dei redattori della Costituzione avesse ritenuto nel suo commento alla Costituzione che un bambino nato in territorio azero da genitori stranieri potesse essere un cittadino della Repubblica dell'Azerbaijan esclusivamente se lo Stato di cui i genitori del bambino erano cittadini non avesse concesso al minore la nazionalità dei genitori.

44. In relazione ai ricorsi in oggetto, il Governo indica che i tribunali nazionali hanno considerato i figli dei ricorrenti come cittadini afgani o pakistani sulla base della nazionalità dei loro genitori e che i ricorrenti non sono stati in grado di fornire alcuna prova per contraddire le conclusioni raggiunte dai tribunali nazionali. Di conseguenza, esso ritiene che le decisioni delle autorità nazionali di non riconoscere i figli dei ricorrenti come cittadini dell'Azerbaijan non siano state arbitrarie. Tra l'altro, il Governo evidenzia come i figli dei ricorrenti non si trovino sotto la minaccia di espulsione e che essi hanno sempre la facoltà di depositare una domanda per ottenere la cittadinanza azera.

2. La valutazione della Corte

45. La Corte ricorda che quella di «vita privata» ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è una nozione ampia, che comprende molteplici aspetti dell'identità sociale di una persona (*Genovese c. Malta*, no. 53124/09, paragrafi 30 e 33, 11 ottobre 2011, e *Ramadan c. Malta*, no. 76136/12, paragrafo 62, 21 giugno 2016). Sebbene il diritto alla nazionalità non è garantito in quanto tale dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, la Corte ha già dovuto affrontare questioni collegate alla nazionalità. Quindi, una privazione arbitraria della cittadinanza può, in alcune circostanze, sollevare un problema nella prospettiva dell'articolo 8 della Convenzione in ragione del suo impatto sulla vita privata della persona interessata (*Alpeyeva e Dzhlagoniya c. Russia*, nn. 7549/09 e 33330/11, paragrafo 108, 12 giugno 2018, *Ahmadov c. Azerbaijan*, n. 32538/10, paragrafo 42, 30 gennaio 2020, e *Ghoumid e altri c. Francia*, nn. 52273/16 e altri 4, paragrafo 43, 25 giugno 2020).

46. Passando all'esame delle circostanze dei presenti casi, la Corte osserva che le procedure interne non riguardavano una richiesta di decadenza dalla cittadinanza da parte delle autorità nazionali, ma il rifiuto di queste di rilasciare una carta d'identità ai figli dei ricorrenti. In particolare, le autorità nazionali hanno ritenuto che, nonostante fossero nati in territorio

dell'Azerbaijan e sebbene in possesso di uno dei documenti, ossia un certificato di nascita attestante la loro cittadinanza azera, i figli dei ricorrenti non erano cittadini della Repubblica dell'Azerbaijan. In presenza di queste circostanze, la Corte ritiene che il rifiuto delle autorità nazionali di rilasciare una carta d'identità ai figli dei ricorrenti equivale al rifiuto di riconoscere la loro nazionalità dell'Azerbaijan. Conseguentemente, la Corte ritiene che i principi in materia di decadenza dalla cittadinanza siano comunque applicabili al caso di specie in virtù di un'analisi speculare di situazioni radicalmente opposte (si veda *Alpeyeva e Dzhalagoniya*, citata *supra*, paragrafo 110, e *Ahmadov*, citato *supra*, paragrafo 45).

47. A questo proposito, la Corte ricorda di aver avuto recentemente l'occasione di chiarire i diversi approcci metodologici che ha seguito nell'esame dei casi di decadenza della cittadinanza; essa ha deciso che sono le conseguenze della misura in questione a costituire il criterio per stabilire se una decadenza dalla cittadinanza equivalga ad un'ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione. Di conseguenza, nei casi in esame, la Corte esaminerà in successione prima le conseguenze della misura contestata per i figli dei ricorrenti e poi la questione dell'arbitrarietà della misura in questione (*Usmanov c. Russia*, n. 43936/18, paragrafo 58, 22 dicembre 2020; si veda anche *Ahmadov*, già citato, paragrafo 43).

48. La Corte ricorda che ha recentemente esaminato, in un caso contro l'Azerbaijan, la questione delle conseguenze che derivano per un ricorrente del rifiuto da parte delle autorità nazionali di rilasciargli una carta d'identità e, in tale occasione, ha concluso che siffatta decisione comporta considerevoli conseguenze negative nei confronti del ricorrente dal punto di vista del godimento di diversi diritti nella sua vita quotidiana, indipendentemente dal fatto che le decisioni delle autorità nazionali lo abbiano reso apolide o meno (vedi *Ahmadov*, citato *supra*, § 46). La Corte ha anche considerato che una tale decisione crea una situazione di incertezza circa lo *status* giuridico del soggiorno del ricorrente in Azerbaijan, colpendo direttamente la sua identità sociale.

49. Inoltre, nel caso di specie il governo non contesta le affermazioni dei ricorrenti secondo cui lo *status* dei loro figli e alcuni dei benefici sociali ed economici che ne derivano sono stati colpiti dal diniego della cittadinanza dell'Azerbaijan ai loro figli (vedi paragrafi 41-44 *supra*). Inoltre, non è oggetto di contestazione il fatto che un documento ufficiale che attesti la nazionalità, come la carta d'identità, sia indispensabile ai fini dell'esercizio effettivo di molti dei diritti che spettano ai soli cittadini. In queste circostanze, la Corte non vede alcun motivo per discostarsi da queste conclusioni nei casi in esame. Ritiene quindi considerato che la decisione contestata dai ricorrenti costituisce un'ingerenza nell'esercizio da parte dei figli dei ricorrenti del loro diritto al rispetto della loro vita privata, garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

50. Al fine di stabilire se la misura lamentata sia stata o meno arbitraria come asserito dai ricorrenti, la Corte cercherà di stabilire se essa era legittima, se i ricorrenti hanno beneficiato di garanzie procedurali, ed in particolare dell'accesso ad un adeguato controllo giurisdizionale, e se le autorità hanno agito con diligenza e celerità (vedi *Ramadan*, citato *supra*, paragrafi 86-89, *K2 v. Regno Unito* (dec.), n. 42387/13, paragrafo 50, 7 febbraio 2017, *Alpeyeva e Dzhalagoniya*, citata *supra*, paragrafo 109, e *Usmanov*, citata *supra*, paragrafo 63).

51. La Corte deve quindi innanzitutto esaminare se la misura in questione era «conforme alla legge» e se era accompagnata dalle necessarie garanzie procedurali. Secondo la sua giurisprudenza consolidata, l'espressione «prevista dalla legge» richiede che la misura in questione abbia una base nel diritto interno, ma si riferisce anche alla qualità della legge in questione, richiedendo che sia accessibile alla persona interessata e prevedibile nei suoi effetti (*Slivenko c. Lettonia* [GC], no. 48321/99, paragrafo 100, CEDU 2003 X, e *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], no. 26828/06, paragrafo 341, CEDU 2012 (estratti)). Il diritto interno deve anche indicare con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio del potere discrezionale delle autorità, al fine di garantire che gli individui godano del grado minimo di protezione a cui hanno diritto in base allo Stato di diritto in una società democratica (si veda *Piechowicz c. Polonia*, n. 20071/07, paragrafo 212, 17 aprile 2012, e *Tasev c. Macedonia del Nord*, n. 9825/13, paragrafo 36, 16 maggio 2019).

52. La Corte osserva che il Governo, pur sostenendo che non vi fosse nulla di illegale nel rifiuto delle autorità nazionali di rilasciare una carta d'identità, ammette che la legislazione in vigore fino al 30 maggio 2014 non fosse chiara per quanto riguarda la nazionalità azera dei bambini nati nel territorio dell'Azerbaijan da genitori stranieri (cfr. paragrafo 43, *supra*). La Corte ricorda a tal proposito che non è suo compito quello di sostituirsi ai tribunali nazionali. Spetta innanzitutto alle autorità nazionali, ed in particolare alle corti ed ai tribunali, interpretare la legislazione interna (si veda *Seyidzade c. Azerbaijan*, n. 37700/05, paragrafo 35, 3 dicembre 2009, *Islam-Ittihad Association e altri c. Azerbaijan*, n. 5548/05, paragrafo 49, 13 novembre 2014, e *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], n. 25358/12, paragrafo 169, 24 gennaio 2017). Il suo ruolo è limitato a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione. Conseguentemente, tranne nei casi di evidente arbitrarietà, non è competente a mettere in discussione l'interpretazione della legislazione interna fornita da tali giurisdizioni (*Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia* [GC], n. 13279/05, paragrafi 49-50, 20 ottobre 2011).

53. La Corte osserva che nei casi in esame i tribunali nazionali hanno ritenuto che i bambini interessati, nati in territorio dell'Azerbaijan, non potessero essere considerati cittadini di questo Stato per il fatto che i loro genitori avevano un'altra nazionalità, nel caso specifico afgana o pakistana. La Corte è consapevole dei cambiamenti intervenuti nel diritto interno in

questa materia in seguito all'entrata in vigore della legge del 30 maggio 2014, che ha introdotto una serie di emendamenti volti a restringere le possibilità di accesso alla cittadinanza sulla base del principio dello *ius soli* (si veda il paragrafo 25, *supra*). Tuttavia, i casi in oggetto riguardano la situazione di bambini che sono nati sul territorio dell'Azerbaijan e che pertanto hanno ottenuto un certificato di nascita azero prima del 30 maggio 2014; la Corte insomma non può condividere l'interpretazione adottata dai tribunali nazionali, che risulta palesemente contraria con le disposizioni del diritto positivo esistente all'epoca dei fatti.

54. In primo luogo, la Corte rileva che l'articolo 52 della Costituzione e l'articolo 11 della legge del 30 settembre 1998, nella versione applicabile fino al 30 maggio 2014, affermavano chiaramente, e senza prevedere alcuna condizione o restrizione a questa regola, che una persona nata sul territorio della Repubblica dell'Azerbaijan acquisisse la cittadinanza di tale Paese (si vedano i paragrafi 23-24, *supra*). Osserva inoltre che l'articolo 10 della legge del 19 maggio 1998, nella versione in vigore fino al 3 aprile 2015, prevedeva anche essa che un bambino acquisiva la cittadinanza dopo la nascita, senza prevedere alcun tipo di condizione in tal senso (si veda paragrafo 26, *supra*). Questa concessione incondizionata della cittadinanza dell'Azerbaijan sulla base dello *ius soli* è confermata anche dalla decisione della Corte costituzionale del 31 gennaio 2003 (si veda paragrafo 30, *supra*).

55. Non sfugge alla Corte nemmeno il fatto che l'interpretazione del diritto interno fornita nei casi in oggetto è anche contraria a quella che il Governo ha fornito dinanzi alle istituzioni delle Nazioni Unite, vale a dire che un bambino nato sul territorio dell'Azerbaijan ne acquisisce la cittadinanza senza alcuna condizione aggiuntiva (si vedano i paragrafi 31-33, *supra*). La Corte nota come anche l'ECRI abbia manifestato la sua preoccupazione per l'errata interpretazione del diritto interno da parte dei funzionari azeri competenti (paragrafo 34, *supra*).

56. Tra l'altro, la Corte osserva che i tribunali nazionali non hanno chiarito quale sia la base giuridica per stabilire che un bambino nato prima del 30 maggio 2014 sul territorio dell'Azerbaijan da genitori stranieri non fosse considerato un cittadino dell'Azerbaijan. In aggiunta, essi non hanno mai fatto riferimento al fatto cruciale che i bambini interessati erano tutti in possesso di un certificato di nascita rilasciato dalle autorità dell'Azerbaijan e che quest'ultimo documento era valido a tutti gli effetti per attestare la cittadinanza azerbaijana ai sensi dell'articolo 6 della legge del 30 settembre 1998 nella versione in vigore fino al 30 maggio 2014 e ai sensi della decisione della Corte costituzionale del 31 gennaio 2003 (si vedano i paragrafi 24 e 30 *supra*).

57. Nonostante l'esistenza di un quadro giuridico chiaro e preciso, si deve constatare che le disposizioni legislative non sono state interpretate dalle autorità nazionali in un modo compatibile con la Convenzione e che il controllo giudiziario nazionale non ha offerto ai figli dei ricorrenti le garanzie

procedurali necessarie. Le considerazioni che precedono sono sufficienti alla Corte per concludere che il diniego della cittadinanza azerbaigiana ai figli dei ricorrenti non era né legittimo né accompagnato dalle necessarie garanzie procedurali, e quindi deve essere considerato arbitrario.

58. Pertanto, vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

59. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

A. Danno

60. I ricorrenti reclamano la somma di 15 000 Euro ciascuno a titolo di danno morale che ritengono di aver subito

61. Il Governo ritiene che l'importo richiesto sia eccessivo e non giustificato e che la semplice constatazione di violazione rappresenti di per sé un'equa soddisfazione sufficiente.

62. La Corte ritiene che i figli dei ricorrenti devono aver provato imbarazzo e ansia a causa del rifiuto da parte delle autorità nazionali di rilasciare loro una carta d'identità (si veda *N.Ts. e altri*, citata *supra*, paragrafo 88). Decide pertanto di riconoscere la somma di 2.100 Euro, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, a ciascun ricorrente, che la terrà per i suoi figli.

B. Costi e spese

63. I ricorrenti non chiedono alcuna somma per i costi e le spese. In presenza di queste circostanze, la Corte ritiene che nessuna somma debba essere loro versata a tale titolo

C. Interessi di mora

64. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;

2. *Decide* di radiare dal ruolo il ricorso n. 34491/16 in relazione alla Sig.ra Beheshta Ahmadzadeh;
3. *Dichiara* ricorsi degli altri ricorrenti ricevibili;
4. *Decide* che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
5. *Decide*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare a ciascuno dei ricorrenti entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione, la somma di 2.100 Euro, somma che ciascun ricorrente terrà per i suoi figli, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data della liquidazione, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, a titolo di danno morale,
 - b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 13 gennaio 2022, in applicazione dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

Victor Soloveytchik
Cancelliere

Síofra O'Leary
Presidente

ALLEGATO

N°	Ricorso N.	Nome del caso	Data della decisione interna definitiva	Depositato il	Ricorrente Anno di nascita Luogo di residenza	Rappresentato da
1.	1480/16	Hashemi c. Azerbaïdjan	25/06/2015	25/12/2015	Said Anwar HASHEMI 1957 Bakou	Asima NASIRLI Konul BAYRAMOVA Aynura GOZALOVA
2.	3936/16	Ehsani c. Azerbaïdjan	02/07/2015	30/12/2015	Mohammad Yasin EHSANI 1979 Bakou	Asima NASIRLI Konul BAYRAMOVA Aynura GOZALOVA
3.	15835/16	Rustami c. Azerbaïdjan	22/09/2015	16/03/2016	Ruhullah RUSTAMI 1982 Bakou	Asima NASIRLI Konul BAYRAMOVA Aynura GOZALOVA
4.	28034/16	Alikozie c. Azerbaïdjan	03/11/2015	02/05/2016	Shaima Abdul Baseer ALIKOZIE 1977 Bakou	Asima NASIRLI Konul BAYRAMOVA Aynura GOZALOVA
5.	34491/16	Ahmadzadeh c. Azerbaïdjan	05/11/2015 (notificata ai ricorrenti il 11/12/2015)	06/06/2016	Nafisa AHMADZADEH 1964 Bakou Beheshta AHMADZADEH 1993 Bakou	Asima NASIRLI Konul BAYRAMOVA Aynura GOZALOVA
6.	51348/16	Qureshi c. Azerbaïdjan	17/02/2016 (notificata ai ricorrenti il 01/03/2016)	26/08/2016	Ejaz Ahmad QURESHI 1962 Bakou	Asima NASIRLI Samed RAHIMLI Aynura GOZALOVA
7.	15904/17	Haidari c. Azerbaïdjan	30/06/2016 (notificata ai ricorrenti il 06/09/2016)	22/02/2017	Mohammed Ehsan H Aidari 1982 Bakou	Asima NASIRLI Samed RAHIMLI Aynura GOZALOVA